



UNESCO Associated Schools



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



I.I.S.S. Alessandro Greppi
Member of UNESCO
Associated Schools

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)

www.issgreppi.gov.it

Prot. N. 8453 c/14g

Monticello B.za, 16 ottobre 2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI

II CONSIGLIO d'ISTITUTO

1. **VISTO** l'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
2. **VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 873/99, N. 275 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”;
3. **VISTO** il D.M. n. 44/2001 e in particolare:
 - l'art. 40 per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti solo per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione, quando non sia reperibile fra il personale interno la specifica competenza o la disponibilità necessaria allo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del del PTOF;
 - l'art. 31, comma 4 “Capacità negoziale”;
 - l'art. 33 comma 2 del Decreto n. 44/2001 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti;
 - l'art. 35, “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale”;
4. **VISTO** l'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01 e s.m.i. inerenti disposizioni relative ai presupposti di legittimità per il conferimento di incarichi agli esperti e alla pubblicità delle relative procedure comparative ;
5. **VISTE** le Circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica n.5/2006 e n. 2/2008 relative al succitato articolo;
6. **VISTI** gli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009 e il CCNL del comparto scuola vigente;
7. **VISTE** le Circolari del Ministero del Lavoro n. 101/97 e n. 2/2009;
8. **VISTO** il D.L. n.112/2008 e la circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;
9. **VISTO** il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016;
10. **VISTA** la Nota MIUR 06.03.2017 Prot.n. 9684 Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti 2016-2019. Questioni operative;
11. **VISTO** il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l'art.36 comma 2 lett, a del D.Lgs. n.50/2016;
12. **VISTI** il PTOF e il RAV dell'ISTITUTO
13. **VISTE** le Linee guida dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo “Per la scuola , competenze e ambienti di apprendimento “ 2014-2020;
14. **VISTA** la nota prot. n.34815 del 02/08/2017 dell'Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento“ avente ad oggetto: Attività di formazione -Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”;
15. **CONSIDERATA** la necessità di integrare il Regolamento d'Istituto per l'attività negoziale e per la fornitura di beni e servizi (delibera del C.I. n. 70 del 7 aprile 2016);

Il seguente REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI

ART. 1 – FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

- a- L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di Formazione professionale al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.
- b- Al fine di soddisfare le esigenze di cui al comma precedente, su proposta del Collegio Docenti ed in base alla programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno e in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.
- c - Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale.
- d - L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. all'art. 53 del D.Lvo 30/3/2001, n. 165.
- e - Per la stipula dei contratti devono essere presenti i seguenti presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
 - la prestazione dev'essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione

ART. 2 - REQUISITI PROFESSIONALI

Nel conferimento degli incarichi si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: *“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”*.

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di *“esperti di provata competenza”* secondo l'interpretazione di cui all'art. 46 L.133/2008 che afferma: *“Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore”*.

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- eventuali collaborazioni precedenti.

ART. 3 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE

- a. Il Dirigente, sulla base del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione mediante avvisi da pubblicare all' Albo Ufficiale sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità
- b. Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Di norma il termine per la presentazione delle domande è di 15 giorni dalla data di pubblicazione
- Per ciascun contratto deve essere specificati gli elementi di cui all' art.2, punto d,
- c. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego sotto elencati:
- 1.Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea o di Paesi terzi che si trovino nelle condizioni di cui all'art 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs 165/2001;
 - 2.Godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza

3. Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente rendimento insufficiente
 4. Non essere incorsi nella sanzione disciplinare dall'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento per tutta la durata di quest'ultima sanzione (se insegnanti)
 5. Non essere dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego statale mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione
 6. Di non aver riportato condanne per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni (reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori)
 7. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale che implicano l'impossibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni.
 8. Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
 9. Essere in possesso di attestazioni comprovanti la specificità della formazione inerente l'attività
- d. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

ART. 4 - CRITERI DI SCELTA DEL CONTRAENTE E PROCEDURE PER I CONTRATTI

- a- Il Dirigente è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite convenzioni con enti e associazioni culturali, onlus e di volontariato, finalizzate alla collaborazione con loro esperti nella realizzazione di iniziative progettuali deliberate dagli Organi Collegiali e previsti dal PTOF. La collaborazione di tali esperti esterni alla scuola è a titolo gratuito per l'amministrazione scolastica.
- b- Il Dirigente Scolastico è delegato, inoltre, a stipulare convenzioni con le Università e/o scuole superiori al fine di favorire l'inserimento nella nostra realtà scolastica di tirocinanti.
- c- Durante la fase di selezione dell'esperto esterno e/o dell'Associazione, l'Istituto impegna a:
 - assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
 - garantire la qualità della prestazione;
 - valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
 - scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- d- Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

A – Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- funzionalità del progetto alle attività ed alle finalità della scuola;
- curriculum vitae attestante:
 - i titoli di studio e le specializzazioni coerenti con la tipologia di intervento;
 - le esperienze lavorative nel settore;
 - pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 - pregresse esperienze lavorative nel campo della formazione scolastica
 - eventuale valutazione del Dirigente Scolastico.

B - Incarichi relativi ai P.O.N.. I criteri di cui sopra sono così integrati:

- titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
- laurea specifica;
- abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
- competenze informatiche e nel sistema di gestione dei P.O.N.;
- dottorati di ricerca;
- pubblicazioni inerenti al settore di pertinenza;
- specializzazioni/ corsi di perfezionamento post – laurea afferenti all'area di intervento;
- comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
- comprovata esperienza di docenza, anche universitaria, nel settore di pertinenza ;
- partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;
- esperienza nella gestione di Progetti PON;
- appartenenza attuale o pregressa ai ruoli della scuola

- e- In ogni caso, i criteri potranno essere opportunamente adeguati/integrati dal D.S. in relazione alle caratteristiche del singolo Progetto/attività.
- f- E' fatto comunque salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti della normativa vigente in materia.

ART. 5 - REQUISITI ED INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI

- a- Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare attestati mediante presentazione di curriculum vitae in formato europeo e valutazione comparativa dei curricula, sulla base di specifiche tabelle di valutazione dei titoli culturali e professionali.
- b- Il Dirigente scolastico, ove necessario, può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al precedente articolo. La Commissione di valutazione sarà nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. Detta Commissione, che sarà composta da un numero dispari pari a 3 componenti compreso il Dirigente Scolastico, potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste
- c- La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati nell'art. 4 mediante assegnazione di punteggio ad ognuna delle voci presenti nelle tabelle di valutazione inserite negli Avvisi di Selezione..
- d- A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che :
- **Abbiano già lavorato nell' Istituto**
 - **Abbiano svolto esperienze analoghe in altri Istituti dello stesso ordine e grado**
 - **Richiedano un compenso inferiore.**
- Verrà data priorità al candidato in possesso del maggior numero di requisiti richiesti; in caso di parità si procederà a sorteggio pubblico.

ART. 6 - ECCEZIONI

L'Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza espletamento di procedure comparative, né obblighi di pubblicità, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- a- collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una azione o prestazione episodica, caratterizzata da un rapporto "*intuitu personae*" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili (Circ. n.2/2008);
- b- qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta all'avviso oppure nel caso in cui le candidature pervenute non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste;
- c- quando sia necessario il ricorso a specifica professionalità insostituibile con altra figura (infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica, artistica,...)

ART. 7 - DOVERI E RESPONSABILITÀ DELL'ESPERTO

a- L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- .-Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
 - . Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
 - . Realizzare quanto previsto dall'incarico con la diligenza professionale richiesta.
- b- In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica curricolare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.
- c- L'esperto è responsabile di eventuali danni causati all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile.
- d- In ogni caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART. 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

- a. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede alla stipula del contratto.
- b. Nel contratto devono essere specificati:
- l'oggetto della prestazione;
 - i termini di inizio e conclusione della prestazione;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
- c. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;

- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
 - documentare l'attività svolta;
 - autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
 - assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
- d. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile . La prestazione ha carattere di temporaneità e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
- e. I contratti di cui si tratta, nel caso in cui vengano stipulati con personale appartenente all'Amministrazione scolastica -altre istituzioni scolastiche-, costituiscono **collaborazioni plurime**, ai sensi degli artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009.
- f. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d'Istituto, ai sensi dell'art. 33 c.1 lett. C del D.I. 01/02/2001;
- g. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
- h. Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012;

ART.9 - IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni e/o Associazioni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI e COMUNICAZIONE alla FUNZIONE PUBBLICA

- a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.
- b. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

ART. 11 - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

- a- Il compenso attribuibile deve tener conto del/le:
 - tipo di attività, dell'impegno e delle competenze professionali richieste all'esperto esterno e/o Associazione;
 - disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno e/o Associazione deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta.

Può essere anche previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.

- b- Sono fatti salvi i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
- c- È fatto divieto di anticipazione di somme.
- d- Agli esperti esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

e- Misura dei compensi

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui sopra ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all' approvazione del presente regolamento, è così definito:

- 1- **Personale interno alla pubblica amministrazione, compreso il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche** : i compensi sono specificati nelle tabelle allegate al C.C.N.L. vigente;
- 2- **Personale estraneo alla pubblica amministrazione, impegnato in corsi di recupero con gli studenti** : i medesimi compensi previsti per il personale interno.

3- Personale estraneo all' amministrazione, impegnato in altre tipologie di attività: con il prestatore d'opera estraneo all'Amministrazione è possibile concordare un compenso, anche forfetario, diverso da quello fissato dalle tabelle ministeriali.

L'art. 2233 del Codice Civile precisa che in ogni caso il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Nello stabilire il compenso si può fare riferimento ai compensi stabiliti dal D.I. N. 326 del 12/10/1995 oppure alla circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/2/2009 .

In caso di compenso eccedente gli importi tabellari, sarà necessario, nell'affidare l'incarico, dare adeguata motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del progetto presuppongono professionalità tali da giustificare il maggior compenso orario. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfetario del vitto e delle spese di viaggio.

Il compenso verrà erogato dietro presentazione di fattura elettronica/ritenuta d'acconto e corredata dal registro firme della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell'esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali.

Art. 12 – INTERVENTI DI ESPERTI A TITOLO GRATUITO

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno essere indicati tra l'altro le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti. Sebbene l'attività sia prestata a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e la R.C. per la specifica responsabilità civile in materia di vigilanza sugli alunni.

ART. 13 - VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

L'Istituto prevede una valutazione finale attraverso strumenti di valutazione di volta in volta stabiliti dal dirigente scolastico. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

ART.14 - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- a- Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera. Dovrà inoltre essere integrato/modificato alla luce di nuove disposizioni normative in materia. Ogni delibera precedentemente assunta dal Consiglio d'Istituto in materia di regolamento dell'attività negoziale, se in contrasto col presente regolamento, si intende abrogata
- b- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicheranno le norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ART.15 - PUBBLICITÀ

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e di "Amministrazione Trasparente" > Disposizioni Generali > Atti Generali.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutti i contratti stipulati dal Dirigente scolastico, di norma, il foro competente è quello di Lecco

Approvato nella seduta del Consiglio d'Istituto del 4 ottobre 2018, con Delibera N.37

